

STATUTO

della

SUB MARES LUCCA

2005

approvato dalla
Assemblea dei Soci
Lucca, 19 Gennaio 2005

INDICE

Art. 1 Costituzione	3
Art. 3 Organi Sociali	3
Art. 4 Assemblea dei soci	3
Art. 5 Convocazione dell'assemblea dei soci	4
Art. 6 Validità Assemblea dei soci	4
Art. 7 Diritto di partecipazione	4
Art. 8 Il Consiglio Direttivo.....	4
Art. 9 Decadenza del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 10 Convocazione del Consiglio Direttivo	5
Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo	5
Art. 12 Il Presidente	5
Art. 13 Il Segretario	5
Art. 14 Gratuità delle cariche associative	6
Art. 15 Bilancio.....	6
Art. 16 Anno sociale	6
Art. 17 Soci	6
Art. 18 Domanda di iscrizione	6
Art. 19 Diritti e Doveri dei soci	6
Art. 20 Quota sociale	6
Art. 21 Decadenza.....	6
Art. 22 Eleggibilità.....	7
Art. 23 Incompatibilità ed esclusioni	7
Art. 25 Risorse economiche dell' Associazione	7
Art. 26 Modifiche dello Statuto	7
Art. 27 Scioglimento della Associazione.....	7
Art. 28 Clausola compromissoria	7
Art. 29 Norma di rinvio	8

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in p.za A. Moro n° 44, 55012 Capannori, un'Associazione Sportiva dilettantistica, di volontariato, senza fini di lucro denominata

“SUB MARES LUCCA, Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro”

Art. 2 Finalità

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non si prefigge scopi di lucro in conformità ai principi previsti dal D.L.vo 4 Dicembre 1997 n° 460 e della Legge 27 Dicembre 2002 n° 289 art. 90, per cui durante la sua vita, sarà preclusa la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvi i casi previsti per legge.

Essa ha lo scopo:

1. di esercitare azioni di volontariato come gruppo di sommozzatori operativi di protezione Civile previa iscrizione alla Sez. Provinciale del Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L. 11/8/1991 n° 266, L.R.T. 26/4/1993 n° 28 e L.R.T. 15/4/1996 n°29 e successive modifiche o integrazioni;
2. di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva didattica nel rispetto delle disposizioni F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e dell'attività subacquea, nonché il rispetto e l'applicazione di tutte le norme inerenti la tutela dell'ambiente; a tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la formazione di personale qualificato allo svolgimento di attività di volontariato nel gruppo di sommozzatori di Protezione Civile con la finalità di intervento in caso di alluvioni, straripamenti, maremoti, ricerche di dispersi in mare e di ogni altra situazione analoga;

3. Per lo svolgimento della sua attività l'associazione aderisce alla FIPSAS di cui sarà impegnata a rispettarne lo Statuto, il Regolamento Generale e qualsiasi altra deliberazione.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei soci,
2. il Presidente,
3. il Consiglio Direttivo,
4. il Segretario.

Art. 4 Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è il massimo organo deliberativo, è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sulla attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro la prima decade di Aprile.
2. L'Assemblea Straordinaria avrà luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 5.
3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione dalla carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dall'art. 9 al fine di provvedere alla nomina del nuovo

Consiglio Direttivo o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5:
 - l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche;
 - l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche;
 - deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare lo scioglimento della Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del presente Statuto.
5. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto con voto palese. Il Presidente provvede a nominare un Segretario il quale redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale di assemblea viene conservato agli atti della Associazione ed inserito in apposito libro tenuto presso la sede sociale e di ciò ogni socio può prenderne visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 5 Convocazione dell'assemblea dei soci

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'Albo dell'Associazione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 6 Validità Assemblea dei soci

1. Tanto l'Assemblea ordinaria che Straordinaria saranno valide in prima convocazione dalla maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsi 30 minuti dalla prima convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. L'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.

Art. 7 Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente ai soci.
3. Fatta salva la suddetta delega, ogni socio ha diritto al voto.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere. **Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.** Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta e concernenti l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 9 Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade:

- per mancata approvazione, con il voto dei due terzi dei suoi componenti da parte dell'Assemblea, della relazione tecnico-morale e finanziaria;
- per il venir meno, della maggioranza dei consiglieri. Il consigliere che non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Art. 10 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri senza alcuna formalità, in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga dai soci richiesto;
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività sportive, di volontariato e protezione civile, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli associati;
- determinare il programma delle attività di volontariato, agonistiche e ricreative secondo gli indirizzi dell'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- nominare eventuali commissioni per l'esame e lo studio di questioni tecniche

facendo anche ricorso a personale dipendente o libero professionista in rispetto del comma 4 art. 3 L. 266/91;

- deliberare sull'acquisto o cessione dei beni patrimoniali o sulla loro destinazione;
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- adottare i provvedimenti di allontanamento, per gravi motivi, verso i soci;
- curare l'ordinaria amministrazione con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, e la straordinaria amministrazione in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione.

Art. 12 Il Presidente

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione, ne firma gli atti ed è inoltre responsabile del buon andamento della Associazione nei confronti dei soci, della F.I.P.S.A.S. e di ogni altro organo pubblico.

Per le obbligazioni sociali assunte al di fuori delle direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, risponderà personalmente. In caso di estrema urgenza adotterà le deliberazioni di competenza Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso alla prima riunione utile. In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne dovranno risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Il verbale è conservato agli atti della Associazione ed inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.

In caso di sua assenza, di impedimento temporaneo o di cessazione, le relative funzioni possono essere svolte dal Vice-Presidente.

Art. 13 Il Segretario

Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura

l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, aggiorna il registro dei soci.

Art. 14 Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 16 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 17 Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni, ad eccezione di coloro che:

1. esercitano la pesca sportiva e l'attività subacquea come unica attività di mestiere.
2. contravvengono al disposto dell'articolo 2 del presente statuto
3. perseguono scopi diversi da quelli prefissati dalla F.I.P.S.A.S. e dalla associazione
4. abbiano subito gravi condanne per reati in ambito sportivo.

Art. 18 Domanda di iscrizione

Ogni soggetto o ente che voglia iscriversi all'Associazione, deve presentare regolare domanda diretta al Presidente, con la quale dichiara di accettare integralmente le norme del presente Statuto

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata

all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi venti giorni al consiglio stesso il quale si pronuncerà in modo definitivo.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la podestà parentale.

Art. 19 Diritti e Doveri dei soci

Per il tempo in cui manterranno tale qualità, i soci hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, di eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali oltre che il dovere di versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21 Decadenza

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo della iscrizione annuale ;
- morte;
- radiazione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per azioni ritenute contrarie ai principi dell'etica civile e sportiva suscettibili di compromettere il buon nome e la figura dell'Associazione;

Il provvedimento deve essere assunto previa contestazione scritta dell'addebito ed udizione dell'interessato.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci che decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il socio radiato non potrà più essere ammesso.

Art. 22 Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci maggiorenni.

Sono incompatibili le cariche direttive e sociali per i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate alla F.I.P.S.A.S. in conformità ai principi previsti dalla legge 27 Dicembre 2002, n° 289 art. 90.

Art. 23 Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti dei Consigli Direttivi di altre società affiliate alla F.I.P.S.A.S.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - coloro che non siano cittadini italiani
 - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso
 - coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal Coni o da una Federazione Sportiva

Art. 24 Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 25 Risorse economiche dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da quote annuali dei soci, nonché dagli eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche degli organi provinciali della F.I.P.S.A.S., del CONI, di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni che saranno accettati solo a condizione che non resti lesa l'indipendenza economica dell'Associazione.

I contributi annuali dei soci saranno fissati all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa e non saranno soggette ad alcuna rivalutazione.

L'uso del Patrimonio Sociale è destinato al conseguimento degli scopi della associazione previsti dall'art. 2 del presente Statuto e non potrà in alcun modo esserne variata la destinazione.

Art. 26 Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere avanzate:

- dal Consiglio Direttivo con decisione favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti
- da un numero di soci corrispondenti alla metà più uno degli iscritti (minimo)esse debbono essere presentate al Consiglio Direttivo ed essere determinate e specifiche.

Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni, l'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto dal medesimo proposte.

Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'Assemblea Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno, le proposte di cui ai precedenti commi. Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Straordinaria.

Art. 27 Scioglimento della Associazione

La proposta di scioglimento della Associazione potrà essere deliberata soltanto dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto e con la presenza di almeno i 4/5 dei voti costituenti l'Assemblea Straordinaria. Ogni delega è esclusa.

In caso di approvazione della proposta di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e che persegua fini di volontariato e protezione civile, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L23/12/96 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 28 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto associativo tra l'Associazione ed i soci, e tra soci stessi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni

di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o in difetto dal Pretore di Lucca.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il perentorio termine di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo perentorio termine di 20 giorni dal ricevimento della

raccomandata di cui al precedente punto ed, in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Pretore di Lucca

4. L'arbitrato avrà sede presso la sede dell'associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 19 Gennaio 2005 presso la Sala Riunioni del Comune di Capannori.